Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 aprile 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 17 *gennaio* 1957

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

BEI Adele fu Davide e di Broccoli Angela da Cantiano (Pesaro), classe 1904, partigiana combattente. — Animata dai più puri sentimenti di giustizia e libertà, fin dall'inizio si distingueva per il suo spirito intrepido e per la sua capacità organizzativa. Nel suo compito di dirigente le formazioni femminili fu di valido ausilio ai combattenti fiancheggiandoli efficacemente nella lotta contro l'oppressore, ed accorrendo personalmente là ove fosse necessaria la sua presenza incitatrice, senza badare a rischi e pericoli. — Roma, settembre 1943-4 giugno 1944.

Decreto 17 *gennaio* 1957

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

BENEDETTI Pietro di Filippo e di Cinali Maria Carmela da Atessa (Chieti), classe 1902, partigiano combattente (*alla memoria*). — Patriota animoso ed incurante del pericolo, convertiva la propria officina in un deposito di armi per le formazioni partigiane della zona. Tradito da un suo dipendente, veniva scoperto, arrestato ed immediatamente passato per le armi, facendo così olocausto della sua vita alla Santa Causa della Libertà. — Roma, settembre 1943-29 aprile 1944.

Decreto 18 *gennaio* 1957

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

CANTALUPPI Giannantonio di Gaetano e di Lina Marani da Verona, classe 1918, sottotenente artiglieria, partigiano combattente. — Animato da entusiasmo e da alto spirito patriottico, partecipava alla lotta di liberazione alla testa di un battaglione da lui stesso organizzato, dimostrando slancio e sprezzo del pericolo. Arrestato e sottoposto a dure sevizie, non essendo il nemico riuscito ad estorcergli utili notizie, lo avviava in un campo di concentramento in Germania donde rientrava a guerra finita. — Valpantena-Verona, marzo 1944-25 aprile 1945.

Decreto 17 *gennaio* 1957

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MERCURI Florindo di Giovanni e di Lorenzetti Angela da Macerata, classe 1906, partigiano combattente. — Civile animato da alto senso del dovere e da spirito patriottico, evaso dal carcere dove era stato rinchiuso per la sua attività partigiana, si imponeva ben tosto alla ammirazione dei compagni. Nel corso di un rastrellamento effettuato contro la sua formazione da parte di truppe tedesche, partecipava attivamente all'azione, contribuendo ad arrecare notevoli perdite all'avversario. – Monastero-Grotte, 12-13 maggio 1944.

Decreto 17 *gennaio* 1957

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

FONTANA Massimo di Ferruccio e di Olivieri Maria da Arcole (Verona), classe 1906, partigiano combattente. — Comandante di battaglione partigiano, nel corso di varie operazioni dimostrava sagacia, abilità, spirito manovriero e sprezzo del pericolo. Si segnalava particolarmente nel combattimento di Nizza Monferrato che si concludeva con la liberazione della città fortemente presidiata dal nemico. — Zona delle Langhe, novembre 1943-25 aprile 1945.

RINALDINI Luigi di Angelo e di Lonati Anna da Brescia, classe 1920, cappellano, partigiano combattente. — Giovane cappellano di una divisione partigiana, nonostante la rappresaglia cui venne sottoposta la sua famiglia a causa della sua attività patriottica, continuava a prodigarsi nel suo ministero a favore della propria unità, condividendo con ardimento e coraggio tutte le vicende. Altissimo esempio di cristiana devozione, di spirito di sacrificio e di amore alla Libertà. — Brescia-Val Camonica, settembre 1943-agosto 1945.

Decreto 17 *gennaio* 1957

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MENONCIN Arturo di Antonio e di Tres Elisa da Santa Giustina Bellunese (Padova), classe 1919, partigiano combattente. — Partecipava fin dagli inizi al movimento di resistenza segnalandosi in numerose azioni per coraggio e sprezzo del pericolo. — Padova Baone, maggio 1944-25 aprile 1945.

Decreto 17 *gennaio* 1957

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

BERIO Walter di Giacomo e di Ramella Caterina, da Imperia Oneglia, classe 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio partecipava alla lotta di liberazione arruolandosi nelle formazioni partigiane e distinguendosi per decisione e per coraggio, ripetutamente dimostrati in difficili circostanze. Caduto in mani nemiche durante un'azione di pattuglia, tentava animosamente di liberarsi e trovava morte in questo suo tentativo. — Imperia, 17 novembre 1944.

BEVILACQUA Francesco di Leonardo e di Antonia Pellegrini da Fieste Foggia, classe 1915, partigiano combattente. Combattente della lotta di liberazione, in ripetute circostanze dimostrava di possedere belle capacità di organizzatore e belle doti di ardimento. Particolarmente si distingueva, alla testa di pochi partigiani, catturando, di sorpresa e con grande decisione, una grossa pattuglia tedesca ed un autocarro sui viali della Circonvallazione di Udine, ancora saldamente tenuta dai tedeschi. – Udine, 30 aprile 1945.

CRISCI Agostino di Raffaele da Arienzo, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione rendendo servizi particolarmente apprezzati nel campo informativo. Mentre si aggirava, per espletare la sua attività, nei pressi di un campo di atterraggio per aerei da collegamento, veniva sorpreso dai tedeschi ed ucciso sul posto. – Zona di Roma, 2 giugno 1944.

(1102)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 marzo 1958, n. **281.**

Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli armatori di natanti, addetti alla pesca a strascico ed iscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, da Trieste a Brindisi compreso, aventi apparato motore della potenza superiore ad HPA 100, che trasferiscano entro il 30 novembre 1958, detti natanti nelle matricole degli altri compartimenti del litorale della Repubblica ed ivi stabiliscano e mantengano, per un periodo di almeno anni tre, la propria base di armamento, è concessa, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 7 della presente legge, una indennità di trasferimento nella misura di lire 2 per HPA-miglio.

Detta indennità sarà corrisposta entro sei mesi dall'avvenuto trasferimento.

Art. 2.

Agli armatori dei natanti di cui all'art. 1 è inoltre corrisposto, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 7, quale concorso nelle spese di sistemazione e avviamento della nuova base, per i primi due anni dalla data del trasferimento, un contributo annuo di lire 4000 per HPA, semprechè il natante non sia rimasto in disarmo per un periodo superiore ai quaranta giorni nell'anno. In detto periodo non sono computabili i giorni di disarmo per avarie allo scafo o all'apparato motore.

Art. 3.

Ai natanti ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli ed a quelli con apparato motore di potenza superiore a 100 HPA che entrino in esercizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge è inibito per un periodo di anni tre, rispettivamente, dalla data del trasferimento e da quella dell'entrata in esercizio, la pesca a strascico in Adriatico a nord della congiungente Brindisi (Le Pedagne)-punto Somona.

Art. 4.

Il marittimo al comando del natante che contravviene alla norma di cui al precedente articolo è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Al natante è ritirata la licenza di pesca per un periodo da uno a sei mesi.

Art. 5.

E' autorizzata a favore del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, una ulteriore anticipazione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60, da destinare soprattutto

alla concessione di mutui ai proprietari dei natanti di cui all'art. 1 della presente legge per i fini di cui alle lettere *b)*, *d)*, *f)*, ed *h)* dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457.

L'esercizio del credito peschereccio per i finanziamenti di cui sopra e per quelli previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è effettuato anche dalla Fondazione assistenza rifornimenti pesca (F.A.R.P.).

Art. 6.

A decorrere dall'esercizio 1958-59 è autorizzato uno stanziamento sul bilancio del Ministero della marina mercantile di lire 20 milioni per la ricerca di nuovi banchi di pesca mediante campagne esplorative, per l'acquisto di nuovi macchinari, reti ed attrezzatura da pesca allo scopo di sperimentarne il rendimento, la convenienza e l'adattabilità ai sistemi di pesca in vigore in Italia; per la spesa di detti esperimenti, per il pagamento di sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi ad enti o persone che partecipino a studi e ricerche nel campo della pesca e delle costruzioni navali per la pesca, su iniziativa del Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

Sul bilancio del Ministero della marina mercantile sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

1) lire 15 milioni per l'esercizio 1957-58 e lire 45 milioni per l'esercizio 1958-59, per l'onere di cui all'art. 1;

2) lire 50 milioni per l'esercizio 1957-58, lire 150 milioni per l'esercizio 1958-59 e lire 200 milioni per l'esercizio 1959-60, per l'onere di cui all'art. 2.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 ed al presente articolo potranno essere utilizzate nei successivi esercizi.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 65 milioni di cui all'art. 7, punti 1) e 2), si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Dei benefici della presente legge non potranno godere gli armatori di natanti addetti alla pesca a strascico che, già iscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, abbiano ottenuto il trasferimento nelle matricole di altri compartimenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — CASSIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 13 marzo 1958, n. 282.

Modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, quali risultano per effetto della legge 23 febbraio 1950, n. 66, sono aumentate di dieci volte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — GONELLA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 13 marzo 1958, n. 283.

Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è aggiunta, dopo la lettera *c)*, la seguente lettera *d)*:

« *d)* il periodo successivo alla cessazione trascorso in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità riconosciute contratte in guerra o per cause di guerra ».

Art. 2.

E' assegnato un termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande degli aventi diritto in base all'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 marzo 1958, n. 284.

Proroga del termine previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, per la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1958, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, è prorogato al 31 dicembre 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GAVA — MEDICI — ANDREOTTI — CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 285.

Riconoscimento giuridico del Corpo volontari della libertà (C.V.L.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Corpo volontari della libertà (C.V.L.) è riconosciuto, ad ogni effetto di legge, come Corpo militare organizzato inquadrato nelle Forze armate dello Stato, per l'attività svolta fino all'insediamento del Governo militare alleato nelle singole località.

I benefici economici e di carriera degli appartenenti al Corpo volontari della libertà restano disciplinati dalle preesistenti disposizioni legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 286.

Estensione della indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore del personale tecnico di ruolo (in esso compresi gli infermieri e le ostetriche) ed ausiliario di ruolo (in esso compresi i portantini), nonchè di quello assunto ai sensi degli articoli 22-*bis* e 26-*bis* del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore ed addetto alle cattedre, istituti e cliniche di cui ad apposita tabella, da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, è estesa la indennità di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.

Detta indennità non è cumulabile con qualsiasi altro compenso o trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di rischio professionale per contagio od infortunio.

Art. 2.

A favore del personale di cui al precedente articolo nonchè di quello tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo addetto agli Osservatori astronomici, è istituita una indennità di lavoro notturno per servizio di otto ore prestato dalle ore 22 alle ore 6, nella misura di lire 350 per notte.

La suddetta indennità non è cumulabile, per gli stessi periodi di servizio, con i compensi orari per lavoro straordinario.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1958.

Al maggior onere di lire 13.500.000 derivante dalla applicazione della legge stessa per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte mediante diminuzione di pari importo nel capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 287.
Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale non di ruolo, di segreteria, tecnico ed ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1957, è inquadrato nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme concernenti i requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie e con il relativo trattamento economico.

Qualora il titolo di studio non sia corrispondente a quello richiesto per l'inquadramento nel ruolo relativo alle mansioni espletate, si effettua l'inquadramento nel ruolo a cui dà accesso il titolo posseduto. Per l'inquadramento nella 4ª categoria si prescinde dal titolo di studio purchè si siano esplicate le mansioni corrispondenti.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si tiene conto della anzianità di servizio maturata dagli interessati a far tempo dalla assunzione presso le Università.

L'inquadramento di cui al presente articolo ha effetto dalla data del 1° luglio 1957 o dalla data della successiva assunzione fra il 1° luglio e il 1° dicembre 1957.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del personale tecnico ed ausiliario cui sia stata già conferita la nomina ad incaricato ai sensi degli articoli 22-*bis* e 26-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Il servizio prestato alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore dal personale di cui al presente articolo è utile ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Art. 2.

Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, negli Uffici amministrativi universitari, e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato negli Uffici medesimi funzioni proprie delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, è immesso, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel corrispondente ruolo speciale transitorio — sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'art. 344 del decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 — ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e dalle successive disposizioni

Nelle more dell'attuazione del disposto del precedente comma, il personale di cui sopra è considerato, ai fini del raggiungimento della anzianità richiesta per la partecipazione ai concorsi per esame speciale indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e non ancora espletati, come effettivamente collocato nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo di cui ha esercitato le funzioni per il periodo di tempo previsto dal citato decreto legislativo n. 262.

Il personale avente titolo all'applicazione del disposto del precedente comma potrà, nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di partecipazione ai concorsi predetti, partecipazione che s'intende regolata dalle norme stabilite nei decreti con i quali sono stati indetti i concorsi stessi.

Art. 3.

Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato presso le Università ed Istituti medesimi funzioni proprie dei tecnici, è immesso, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.

Al personale collocato nel ruolo aggiunto dei tecnici, istituito in sostituzione del ruolo speciale transitorio, competono le prime due qualifiche proprie del corrispondente ruolo organico, con i criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei confronti del personale tecnico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 ed all'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 4.

In quanto non contrastino con le norme del precedente art. 3 si applicano, nei confronti del personale tecnico di ruolo aggiunto, le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del personale appartenente al corrispondente ruolo organico.

Art. 5.

Il personale non di ruolo in servizio alla entrata in vigore della presente legge presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato, presso le Università ed Istituti medesimi, mansioni di ausiliario, è considerato immesso, a tutti gli effetti, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio — sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.

Art. 6.

Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che, trovandosi, da data non posteriore al 1° maggio 1948, in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore, abbia conseguito, successivamente a tale data, la nomina in ruolo, è immesso, sino alla data della nomina medesima, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, ed ai sensi, alle condizioni e con le modalità

previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni, nel ruolo speciale transitorio — sostituito dal ruolo aggiunto a norma del art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo le cui funzioni esplicava alla data nella quale ha maturato il titolo al collocamento nel ruolo speciale transitorio stesso.

Il personale che in applicazione di questo articolo è immesso, sino alla data della nomina in ruolo, nei ruoli speciali transitori, potrà, su domanda e ai fini del trattamento di quiescenza, ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo, precedentemente prestati pagando il contributo di riscatto.

Art. 7.

I posti disponibili nei ruoli del personale tecnico e del personale ausiliario, di cui alla presente legge, debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza. Nelle more dei concorsi si può provvedere al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Al personale incaricato, ai sensi del precedente comma, delle mansioni proprie del personale tecnico e del personale ausiliario, compete il trattamento economico previsto per il personale di cui all'art. 1 della presente legge.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

Art. 8.

Il Ministro per la pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, sentito il parere del rettore e del direttore interessati, disporre il trasferimento di bidelli o custodi dal ruolo del personale ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, a quello del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e viceversa.

Il trasferimento di cui al presente articolo è subordinato alle disponibilità di posti in organico.

Art. 9.

Ai servizi di infermiere negli Istituti clinici si può provvedere, in tutto o in parte, mediante personale fornito, con apposita convenzione, dalla Croce Rossa Italiana, da Scuola convitto professionale per infermiere o da Ordini religiosi.

In tali casi saranno tenuti vacanti, nell'organico degli infermieri, proprio degli Istituti clinici interessati, tanti posti quante sono le persone che vengono poste a disposizione degli Istituti stessi.

Per tutta la durata della convenzione lo Stato rimborserà alla Università, per ogni posto di infermiere tenuto vacante ai sensi del precedente comma, una somma pari a quella all'uopo prevista dalla convenzione.

Tale somma, il cui importo non deve eccedere il costo medio di un posto di infermiere, può essere integrata di un coefficiente di maggiorazione da stabilire nella convenzione stessa al fine di fronteggiare eventuali supplenze.

La convenzione è sottoposta ad approvazione mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le convenzioni attualmente in vigore sono riconosciute valide agli effetti dell'applicazione del presente articolo, alle cui norme dovranno, peraltro, essere adeguate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore è costituita, all'inizio di ogni biennio e con decreto rettorale, una Commissione di disciplina cui competono le deliberazioni in materia disciplinare nei riguardi del personale tecnico ed ausiliario.

La Commissione è composta di tre professori ordinari, nominati su proposta del Senato accademico, il più anziano dei quali la presiede.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di carriera direttiva, appartenente ai ruoli del personale delle Segreterie universitarie.

Art. 11.

Le Commissioni di disciplina, costituite nella prima applicazione della presente legge presso i vari Atenei, rimarranno in carica fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono state costituite.

I procedimenti disciplinari, già trasmessi al Senato accademico e dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata fissata la trattazione orale, proseguiranno innanzi al predetto Collegio.

I procedimenti disciplinari dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora fissata la trattazione orale, debbono essere trasmessi alla Commissione di disciplina di cui all'art. 10 della presente legge.

Art. 12.

E' istituito un contingente di salariati statali non di ruolo (temporanei) per gli operai in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

In tale contingente, da determinarsi ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, potranno essere immessi gli operai non di ruolo che, alla data del 1° dicembre 1957, abbiano non meno di due anni di lodevole ed ininterrotto servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

L'inquadramento ha effetto dalla data del 1° luglio 1957 per coloro che alla data stessa erano in possesso dei due anni di anzianità o dalla data successiva, anteriore al 1° dicembre 1957, nella quale si è compiuto il biennio di anzianità. Per quanto concerne i salariati in servizio presso la Scuola normale superiore di Pisa, resta peraltro fermo che l'inquadramento medesimo ha effetto, in applicazione del comma primo dell'art. 12 della legge 24 luglio 1957, n. 756, dal 1° luglio 1956.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si tiene conto della anzianità di servizio maturata alle dipendenze delle Università o della predetta Scuola normale di Pisa a far tempo dalla data di assunzione.

A decorrere dal 1° giugno 1958, al personale di cui al presente articolo che nell'esercizio delle proprie mansioni sia tenuto a compiere un lavoro particolarmente pericoloso presso cattedre, istituti o cliniche che sa-

ranno indicate in apposita tabella da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, è estesa la indennità di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.

Al personale assegnato al contingente di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per i salariati dello Stato.

Art. 13.

Al personale che, in attuazione della presente legge, viene collocato nei ruoli statali si applicano le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria e negli articoli 35 *bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale tecnico e ausiliario.

Nei confronti di coloro che abbiano superato i 50 anni di età, l'efficacia dei provvedimenti di nomina nei ruoli è condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati hanno ricevuto comunicazione dei provvedimenti stessi. Ove la domanda non sia stata presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di nomina in ruolo si considera come non adottato.

Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel Bollettino ufficiale del Ministero, il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante all'atto della immissione nei ruoli speciali transitori.

Art. 14.

Fino a quando non sarà provveduto alla revisione dei ruoli organici del personale di cui alla presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione può, in rapporto alle singole cessazioni dal servizio, per qualsiasi causa, di personale non di ruolo, assumere personale non di ruolo ai sensi, con le condizioni e con le modalità previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni e col relativo trattamento economico.

Art. 15.

Le disposizioni contenute nella presente legge riguardano il personale in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore di cui all'art. 1, n. 1 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonchè negli Istituti superiori Navale e Orientale di Napoli e nella Scuola normale superiore di Pisa.

Per quanto riguarda il personale dei predetti Istituti e della predetta Scuola, le disposizioni sopra citate si applicano in quanto siano più favorevoli di quelle contenute nelle leggi 24 luglio 1957, n. 756 e 3 dicembre 1957, n. 1210.

Per l'ammissione ai concorsi speciali di cui agli articoli 7, comma terzo, ed 8 della legge 24 luglio 1957, n. 756, nonchè a quello previsto dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, si prescinde dal limite di età, ferma restando, peraltro, la osservanza del disposto di cui all'art. 13, comma secondo, della presente legge.

Art. 16.

I provvedimenti per la prima applicazione delle disposizioni della presente legge saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione, anche nei confronti del personale per il quale i provvedimenti stessi dovrebbero essere adottati, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, dai rettori delle Università o dai direttori degli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 17.

Alla maggiore spesa di L. 1.080.000.000 inerente alla attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte:

a) quanto a lire 880.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) quanto a lire 200.000.000 a carico del capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 288.

Modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e autorizzazione della spesa di 400 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è integrato con la partecipazione del Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per la prosecuzione ed il completamento dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

Tale somma, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Comitato interministeriale per la ricostruzione) in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59, sarà versata

nel Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Art. 3.

All'onere di 200 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 verrà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — BO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 289.

Prima esecuzione di un piano quinquennale per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad attuare, fino a concorrenza della somma complessiva di lire 175.000 milioni, l'esecuzione di un organico piano quinquennale di ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato concernente il rinnovamento ed il rafforzamento dei binari, la dieselizzazione della trazione sulle linee principali esercitate a vapore, l'installazione di moderni impianti di sicurezza, segnalamento e blocco. l'aumento ed il miglioramento dei rotabili, l'elettrificazione di alcune linee, il rinnovamento degli impianti fissi, nonchè altri lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino strettamente connessi alla realizzazione del piano come sopra specificato.

Art. 2

Le spese occorrenti per l'esecuzione del rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi compresi nel piano di cui all'art. 1, saranno finanziate, fino a concorrenza della somma complessiva di lire 50.000 milioni, con la assegnazione, per cinque esercizi finanziari a far tempo dall'esercizio 1958-59 e fino all'esercizio 1962-63:

a) della somma di lire 8500 milioni da prelevarsi sullo stanziamento che risulterà iscritto annualmente nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al capitolo di cui al primo comma dell'art. 5 ed ai sensi dell'art. 4;

b) della somma di lire 1500 milioni da prelevarsi per l'esercizio 1958 59 sullo stanziamento iscritto nel bilancio dell'Amministrazione suddetta al capitolo numero 58 « Migliorie ed aumenti patrimoniali alle linee e agli impianti a carico dell'esercizio » e, per quattro esercizi successivi, sullo stanziamento da iscrivere, per il medesimo titolo, sul capitolo corrispondente.

Art. 3.

La somma di lire 125.000 milioni occorrente per la esecuzione delle altre opere e forniture non contemplate dall'art. 2 e comprese nello stesso piano di cui allo art. 1, sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in ragione di lire 30.000 milioni in ciascuno degli esercizi 1958-1959 e 1959-60, di lire 25.000 milioni nell'esercizio 1960-61 e di lire 20 000 milioni in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962 63.

I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 125.000 milioni di cui al precedente comma, saranno provveduti con operazioni di credito

A tale fine, l'Amministrazione è autorizzata a contrarre mutui, da collocarsi sia all'interno che all'estero, mano a mano che se ne presenterà il bisogno e fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 125.000 milioni

Art. 4.

L'art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n 372, è ulteriormente modificato come segue:

Quarto comma; lettera *b*):

b) pel rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi, per cui verrà stanziata in bilancio una somma non inferiore a quella che verrà a risultare iscritta, per questo titolo, sul bilancio dell'esercizio 1958 59;

Quinto comma:

I ricavi del materiale fuori uso e di demolizione, provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e dal rinnovamento dei binari, degli altri impianti fissi e dei rotabili, formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell'entrata ed il loro importo sarà aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli.

Art. 5.

La somma da stanziarsi in bilancio pel rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi, ai sensi dell'art. 4, sarà iscritta in un apposito distinto capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Tale somma, per l'esercizio 1958-59, è stabilita nello importo di lire 14.300 milioni di cui:

a) lire 5500 milioni pari allo stanziamento iscritto, nello stesso stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio suddetto, al capitolo n. 56 « Rinnovamento della parte metallica dell'armamento », da trasferirsi da questo capitolo, che viene soppresso;

b) lire 8800 milioni, da trasferirsi dal capitolo n. 16 « Manutenzione della linea », sempre dello stato di previsione suddetto, quale quota parte dello stanziamento di questo capitolo riferibile ai lavori ed alle forniture aventi carattere di rinnovamento.

Art. 6.

I mutui di cui all'art. 3 saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Il periodo d'ammortamento dei mutui non potrà essere, comunque, superiore ai trenta anni.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'Amministrazione ferroviaria a partire, per ciascun mutuo, dallo esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sarà stato contratto. Le rate di ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore dello ente mutuante.

Art. 7.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'art. 8 del regio decreto legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 290.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai fini del miglioramento, incremento e potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne, è autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 100.000.000, in ragione di lire 25 000 000 annui dal 1957-58 al 1960 61, contributi a favore di enti, cooperative, associazioni e, subordinatamente, privati, nelle spese occorrenti per:

a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di piscicoltura e di incubazione, anche nel settore della piscicoltura agricola;

b) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all'allevamento del pesce;

c) opere di miglioramento della produttività delle acque dolci e salmastre, anche mediante ripopolamenti intensivi;

d) acquisto di reti ed attrezzi per la pesca;

e) propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce.

Art. 2.

L'ammontare del contributo non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione delle iniziative programmate e l'esame delle domande è devoluto ad una apposita Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e composta dal Sottosegretario di Stato che la presiede, da due funzionari amministrativi aventi la qualifica almeno di direttore di divisione, da due esperti designati rispettivamente dalle organizzazioni nazionali della cooperazione legalmente riconosciute.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario amministrativo che rivesta la qualifica di consigliere di 1ª classe.

Art. 3.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri interventi statali e la corresponsione dei medesimi è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 4.

All'onere di lire 25.000.000 derivante, in ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958 59, dall'attuazione della presente legge, si provvederà a carico, rispettivamente, del capitolo n. 623 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1958-59 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 23 marzo 1958, n. 291.

Proroga del termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, per l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo delle guardie di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti alla Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 23 marzo 1958, n. 292.

Limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri.

Art. 2.

I limiti di età per il collocamento a riposo dei vice-brigadieri e degli appuntati dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sono modificati in anni 53 per i vice-brigadieri ed in anni 52 per gli appuntati.

Art. 3.

I limiti di età per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella *B* annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri e vice-brigadieri.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1957.

Tuttavia, nei confronti dei sottufficiali e degli appuntati cessati dal servizio permanente o collocati a riposo per età posteriormente alla data anzidetta il ripristino nella posizione di servizio permanente o di rafferma ha luogo a domanda, da presentare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per ogni posto eventualmente risultante in soprannumero per effetto dell'applicazione del comma precedente sono lasciati vacanti due posti nell'organico dei carabinieri. Le eccedenze sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 aprile 1958, n. 293.

Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e le successive aggiunte e modifiche relative alle riscossioni delle rette di spedalità degli ospedali civili sono estese alle cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso

Per la liquidazione e riscossione delle anticipazioni in favore delle cliniche universitarie e per i complementari adempimenti si seguono le modalità previste nelle predette disposizioni di legge, intendendosi sostituite le cliniche universitarie agli ospedali civili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

LEGGE 2 aprile 1958, n. 294.
Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, n. 1080.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nella prima attuazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, soppressiva del ruolo degli ufficiali idraulici nella carriera del personale esecutivo ed istitutiva del ruolo analogo nella carriera del personale di concetto, tutti i posti vacanti nella qualifica di 1° ufficiale idraulico del nuovo ruolo possono essere conferiti mediante lo scrutinio di merito comparativo previsto dall'art. 370 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a prescindere dal rapporto previsto dallo stesso articolo ed indipendentemente dalle condizioni di cui al primo comma dell'art. 370 citato, agli impiegati che, all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 1080, rivestivano nel soppresso ruolo del personale esecutivo la qualifica di ufficiale idraulico capo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1958.
Autorizzazione alla Banca Popolare di Vicenza a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca Popolare di Vicenza;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Popolare di Vicenza è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Vicenza, Camisano Vicentino, Altavilla Vicentina, Caldogno, Montecchio Precalcino, Villaverla, Agugliaro, Bressanvido, Cassola, Costabissara, Grumolo delle Abbadesse, Grisignano di Zocco, Monticello Co. Otto, Montegaldella, Monte di Malo, Montorso, Mossano, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Romano d'Ezzelino, San Vito di Leguzzano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Torrebelvicino, Velo d'Astico, Villaga e Zermeghedo, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(1608)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1958.
Delega all'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro della rappresentanza in giudizio dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi del quale la rappresentanza anche in giudizio, spettante al Ministro per il tesoro, degli Enti per i quali le operazioni di liquidazione sono state assunte dall'Ufficio liquidazioni, previsto dal l'art. 1 della stessa legge, può essere delegata con provvedimento generale all'Ufficio predetto;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, concernente l'istituzione dello speciale Ufficio liquidazioni, previsto dall'art. 1 della citata legge n. 1404 del 1956, con il compito di provvedere a tutte le operazioni previste dalla legge stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1957, n. 135, con il quale l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) è stato soppresso e messo in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il proprio decreto 13 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1957, n. 287, con il quale le operazioni di liquidazione dell'E.G.E.L.I. sono state affidate all'Ufficio liquidazioni predetto;

Ritenuto che sussistono ragioni di necessità per l'esercizio della facoltà di delega di cui al citato primo comma dell'art. 11 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, anche per la rappresentanza in giudizio dell'E.G.E.L.I.;

Decreta:

E' delegata all'Ufficio liquidazioni, istituito con il decreto 14 gennaio 1957, anche la rappresentanza in giudizio dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1958
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 284 — FIAMMIA

(1729)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1958.
Delega all'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro della rappresentanza in giudizio dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi del quale la rappresentanza anche in giudizio, spettante al Ministro per il tesoro, degli enti per i quali le operazioni di liquidazione sono state assunte dall'Ufficio liquidazioni, previsto dall'art. 1 della stessa legge, può essere delegata con provvedimento generale all'Ufficio predetto;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, concernente l'istituzione dello speciale Ufficio liquidazioni, previsto dall'art. 1 della citata legge n. 1404 del 1956, con il compito di provvedere a tutte le operazioni previste dalla legge stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1957, n. 285, con il quale l'Ente Nazionale Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.) è stato soppresso e messo in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1957, n. 287, con il quale le operazioni di liquidazione dell'E.N.I.T.E.A. sono state affidate all'Ufficio liquidazioni predetto;

Ritenuto che sussistono ragioni di necessità per l'esercizio della facoltà di delega di cui al citato primo comma dell'art. 11 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, anche per la rappresentanza in giudizio del l'E.N.I.T.E.A.;

Decreta:

E' delegata all'Ufficio liquidazioni, istituito con il decreto 14 gennaio 1957, anche la rappresentanza in giudizio dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1958
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 283 — FLAMMIA

(1731)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1958.
Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato costituito l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Visto l'art. 46 dello statuto dell'Istituto medesimo, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1946, che prevede la costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto stesso;

Considerato che il dott. Attilio Nardi ed il dott. Antonio Carbone, nominati con decreto 29 marzo 1955, rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto in questione, in rappresentanza di questo Ministero, sono scaduti dalla carica;

Ritenuto che si deve provvedere alla ricostituzione del Collegio sindacale per il triennio 1958-60;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Attilio Nardi e il dott. Antonio Carbone sono confermati rispettivamente quale sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, per il triennio 1958-60.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1958

Il Ministro: MEDICI

(1831)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1958.
Composizione della Commissione unica per la tenuta degli Albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, che reca norme sull'Albo dei giornalisti;

Visto il decreto 16 novembre 1944, con il quale fu costituita la Commissione unica per la tenuta degli Albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti;

Visti i decreti successivi, con i quali si provvide alla sostituzione di alcuni membri di essa;

Ritenuto che con lettera 27 marzo 1958 tutti i componenti della Commissione stessa hanno rassegnato le dimissioni e che pertanto è necessario provvedere alla loro sostituzione;

Vista la designazione della Federazione nazionale della stampa italiana;

Sentito il competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Commissione unica per la tenuta degli Albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti, è così composta:

Alessandrini Federico
Azzarita Leonardo
La Malfa Ugo
Lanfranchi Ferruccio
Luna Riccardo
Lupis Giuseppe
Manzini Raimondo
Marconi Imolo
Mauri Raffaele
Pannunzio Mario
Pertini Sandro
Schiavetti Fernando
Scodro Regolo
Simili Nello
Spano Velio

Roma, addì 5 aprile 1958

Il Ministro: GONELLA

(1843)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 15 marzo 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor dott Friedrich Mullauer Console generale della Repubblica federale d'Austria a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Milano, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Forlì, Mantova, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Trento, Varese, Verona e Vicenza

(1640)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « diritto internazionale » e di « diritto amministrativo » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna sono vacanti le cattedre di « diritto internazionale » e di « diritto amministrativo » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(1858)

Vacanza della cattedra di « igiene » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « igiene » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(1859)

Vacanza della cattedra di « macchine marine » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria della Università di Napoli è vacante la cattedra di « macchine marine » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(1860)

Vacanza della cattedra di « costruzioni di macchine » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, è vacante la cattedra di « costruzioni di macchine » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(1861)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 4481 in data 25 marzo 1958, il rag Salvatore Solombrino è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lecce

(1594)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona di Fiuggi e Acuto (Frosinone)

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Frosinone, dell'estensione di ettari 950 circa (novecentocinquanta circa), compresa nei comuni di Fiuggi ed Acuto, delimitata dai sottoindicati confini

nord via vecchia dei Cappuccini, linea di spluvio della quota 751 sino alla prima confluenza del fosso Tefuci con il fosso del Diluvio; fosso del Diluvio sino allo stradello che diparte dalla successiva confluenza a monte, stradello comunale, sino al confine del comune di Acuto,

ovest, confine comunale tra Fiuggi ed Acuto sino alla curva della strada vecchia Fiuggi-Acuto sotto la quota 671 bordo est della strada vecchia citata e successivamente bordo est della ferrovia Roma-Fiuggi, sino alla vecchia stazione di Anagni, bordo est della strada provinciale Fiuggi-Anagni sino al confine comunale Acuto-Anagni, lasciando libere le località ricercate per la posta invernale ai tordidi;

sud: confine di Acuto sino alla quota 561 punto di riunione con la linea di confine del comune di Fiuggi, confine comunale di Fiuggi, sino al fosso del Diluvio,

est bordo est del fosso del Diluvio, sino all'inizio della via vecchia dei Cappuccini

(1641)

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Salerno e proroga della gestione straordinaria.

Con decreto Ministeriale addì 21 marzo 1958, è stata disposta, con decorrenza dalla data del decreto stesso, la proroga della gestione commissariale del Consorzio agrario provinciale di Salerno e la nomina del rag Giovanni Modelli a commissario governativo dell'Ente in sostituzione del rag Paolo Guerrini dimissionario Al commissario governativo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi e quelli della assemblea per l'approvazione del bilancio 1957, con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste ogni eventuale atto di disposizione e di provvedere, nel termine predetto e nei modi previsti dall'art 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge

(1596)

Rettifica del comprensorio del bacino Palpice, costituito nell'ambito del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Seriola asolana », con sede nel comune di Asola (Mantova).

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958 registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1958, registro n 4 foglio n. 185, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste a termini degli articoli 55, 62, 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stata determinata in ettari 862 20 74 la superficie del comprensorio del bacino Palpice, costituito nell'ambito del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Seriola asolana », con sede nel comune di Asola (Mantova)

(1642)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di centonovantanove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 febbraio 1958 le seguenti società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di liquidatori

1) Società cooperativa di consumo « A.C.L.I. Prestine » (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani), con sede in Prestine (Brescia), costituita con atto in data 3 marzo 1949, per notaio dott. Angelo Cemmi;

2) Società cooperativa di consumo « La Perfetta », con sede in Brindisi, costituita con atto in data 3 aprile 1949, per notaio dott. Giuseppe Rucco;

3) Società cooperativa di consumo « Santa Cilla e San Giovanni », con sede in Capoterra (Cagliari), costituita con atto in data 26 luglio 1950, per notaio dott. Raimondo Tolu;

4) Società cooperativa agricola « Libertas », con sede in San Giovanni Teatino (Chieti), costituita con atto in data 18 agosto 1947, per notaio dott. Pietro Messina;

5) Società cooperativa di lavoro « Fratellanza in lavoro », con sede in Arcidosso (Grosseto), costituita con atto in data 16 ottobre 1949, per notaio dott. Nicola Ruffolo;

6) Società cooperativa di consumo « Provinciale di consumo e di mutua assistenza », con sede in Grosseto, costituita con atto in data 16 novembre 1948, per notaio dott. Achille Ordini;

7) Società cooperativa di lavoro « Lavoro Italia », con sede in Saline di Orbetello (Grosseto), costituita con atto in data 25 ottobre 1948, per notaio dott. Achille Ordini;

8) Società cooperativa di lavoro « La Concordia », con sede in Santa Flora (Grosseto), costituita con atto in data 22 gennaio 1950, per notaio dott. Valentino.

9) Società cooperativa di lavoro « Reduci combattenti e lavoratori di Bagno Piccolo », con sede in Bagno Piccolo (L'Aquila), costituita con atto in data 6 aprile 1948, per notaio dott. Giuseppe Gianfelice;

10) Società cooperativa di lavoro « Braccianti muratori carpentieri ed affini », con sede in Poggio Picenze (L'Aquila), costituita con atto in data 14 febbraio 1945, per notaio dottor Alberto Marchetti;

11) Società cooperativa di consumo « Libertas », con sede in Cecina (Livorno), costituita con atto in data 26 dicembre 1945, per notaio dott. Edoardo Palme;

12) Società cooperativa di lavoro « Astolfo Lunardi », con sede in Livorno, costituita con atto in data 19 novembre 1947, per notaio dott. Pietro Luigi Conti;

13) Società cooperativa edilizia « Fides », con sede in Livorno, costituita con atto in data 27 agosto 1947, per notaio dott. Giuseppe Gambaro;

14) Società cooperativa di lavoro « Impresa lavori S.I. C.I.L », con sede in Livorno, costituita con atto in data 4 febbraio 1946, per notaio dott. Rodolfo Conti;

15) Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti », con sede in Palazzo San Gervasio (Potenza), costituita con atto in data 1° marzo 1947, per notaio dott. Antonio Via;

16) Società cooperativa di lavoro « Antonio Oroboni », con sede in Ariano nel Polesine (Rovigo), costituita con atto in data 3 febbraio 1949, per notaio dott. Antonio Zava;

17) Società cooperativa di consumo « Bosaro », con sede in Bosaro (Rovigo), costituita con atto in data 6 marzo 1947, per notaio dott. Mariotti;

18) Società cooperativa di consumo « Solara », con sede in Solara (Rovigo), costituita con atto in data 18 marzo 1945, per notaio dott. Sartorelli Angelo;

19) Società cooperativa edilizia « Casa bella », con sede in Verona, costituita con atto in data 10 maggio 1955, per notaio dott. Giuseppe Giordano;

20) Società cooperativa di pesca « Lavoratori piccola pesca », con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita con atto in data 28 gennaio 1946, per notaio dott. Umberto De Francesco;

21) Società cooperativa di consumo « Operaia di consumo socialcomunista », con sede in Campli (Teramo), costituita con atto in data 3 dicembre 1944, per notaio dott. Ludovico Rozzi;

22) Società cooperativa agricola « Progresso », con sede in Pescara, costituita con atto in data 25 giugno 1947, per notaio dott. Severini Raffaele;

23) Società cooperativa edilizia « Maestri elementari di ruolo », con sede in Alessandria, costituita con atto in data 23 settembre 1954, per notaio dott. Giovan Battista Conessa;

24) Società cooperativa edilizia « San Petronio C.E.S.P. », con sede in Bologna, costituita con atto in data 20 maggio 1948, per notaio dott. Suzzi Ippolito;

25) Società cooperativa edilizia « Buoni amici edificatrice », con sede in Bologna, costituita con atto in data 22 settembre 1954, per notaio dott. Franco Stame;

26) Società cooperativa edilizia « Lavori stradali e affini C.E.L.S.A. », con sede in Bologna, costituita con atto in data 11 marzo 1949, per notaio dott. Cesare Sassoli;

27) Società cooperativa edilizia « San Prospero », con sede in Bologna, costituita con atto in data 14 dicembre 1953, per notaio dott. Saverio Paolella;

28) Società cooperativa di consumo « Scolastica di consumo fra i genitori degli alunni delle scuole del XII Circolo didattico di Bologna », con sede in Bologna, costituita con atto in data 3 luglio 1948, per notaio dott. Carlo Luti;

29) Società cooperativa edilizia « Villa della concordia », con sede in Bologna, costituita con atto in data 13 marzo 1954, per notaio dott. Cesare Sassoli;

30) Società cooperativa agricola « Tra i soci delle associazioni cristiane lavoratori italiani A.C.L.I. », con sede in Loiano (Bologna), costituita con atto in data 19 febbraio 1950, per notaio dott. Antonio Stame;

31) Società cooperativa di lavoro « Ortofrutticola minerbese », con sede in Bologna, costituita con atto in data 28 giugno 1947, per notaio dott. Pio Rossi;

32) Società cooperativa di lavoro « Costruzioni meccaniche di Pieve di Cento », con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita con atto in data 8 luglio 1945, per notaio dott. Mario Serra;

33) Società cooperativa di lavoro « Lavoratori in canapa », con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita con atto in data 22 giugno 1945, per notaio dott. Giusto Gondoni;

34) Società cooperativa di lavoro « Lavoratori in legno », con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita con atto in data 8 luglio 1945, per notaio dott. Mario Serra;

35) Società cooperativa edilizia « Ludovico Vicinelli », con sede in San Giovanni in Persiceto (Giuseppe Ronca);

36) Società cooperativa edilizia « Umanità » con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita con atto in data 4 luglio 1948, per notaio dott. Giuseppe Ronca;

37) Società cooperativa di lavoro « Muratori ed affini bornatese », con sede in Bornato (Brescia), costituita con atto in data 4 giugno 1956, per notaio dott. Cicognini Angelo;

38) Società cooperativa edilizia « Valtignalga », con sede in Campione di Tremosine (Brescia), costituita con atto in data 7 maggio 1950, per notaio dott. Tullio Zani;

39) Società cooperativa di lavoro « Armamenti ferroviari », con sede in Desenzano (Brescia), costituita con atto in data 28 luglio 1954, per notaio dott. Protasio Zonta;

40) Società cooperativa di lavoro « Sammaritana San Pietro », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita con atto in data 3 maggio 1954, per notaio dott. Caporaso Umberto;

41) Società cooperativa mista « Mazzini », con sede in Falconara Albanese (Cosenza), costituita con atto in data 10 dicembre 1944, per notaio dott. Asvaldo Zupi;

42) Società cooperativa di consumo « Rinascimento reduci », con sede in Lago (Cosenza), costituita con atto in data 15 luglio 1947, per notaio dott. Asvaldo Zupi;

43) Società cooperativa di consumo « Casa del popolo », con sede in Crema (Cremona), costituita con atto in data 10 ottobre 1946, per notaio dott. Fadini Massimo;

44) Società cooperativa edilizia « Impiegati finanziari », con sede in Cremona, costituita con atto in data 5 giugno 1954, per notaio dott. Manfredi Libero;

45) Società cooperativa edilizia « Ponchielli », con sede in Cremona, costituita con atto in data 26 novembre 1954, per notaio dott. Giuseppe Gambaro;

46) Società cooperativa di trasporto « Operaia soncinese », con sede in Soncino (Cremona), costituita con atto in data 27 marzo 1954, per notaio dott. Fortunato La Gamba;

47) Società cooperativa di consumo « La famigliare », con sede in Ticengo (Cremona), costituita con atto in data 5 luglio 1953, per notaio dott. Amedeo Callari;

48) Società cooperativa di consumo « Il Risveglio », con sede in Fumone (Frosinone), costituita con atto in data 4 aprile 1947, per notaio dott Edmondo Ross,

49) Società cooperativa edilizia « Guglielmo Marconi », con sede in Genova Sestri (Genova), costituita con atto in data 24 luglio 1953, per notaio dott. Giuseppe Traversino,

50) Società cooperativa di lavoro « A C L I Falegnami » con sede in La Spezia, costituita con atto in data 19 novembre 1955, per notaio dott Giuseppe Carpena,

51) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile fra partigiani e reduci », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 16 settembre 1946, per notaio dott Alessandro Mazzoli,

52) Società cooperativa edilizia « La Termica » con sede in La Spezia, costituita con atto in data 7 giugno 1954, per notaio dott Nicola Merola;

53) Società cooperativa edilizia « S P E S », con sede in La Spezia, per notaio dott Giuseppe Carpena;

54) Società cooperativa di consumo « Da Pozzo Giobatta » con sede in Padivarma di Beverino (La Spezia), costituita con atto in data 30 ottobre 1941, per notaio dott. Giuseppe Bigliardi,

55) Società cooperativa agricola « Cattolica Apriliana », con sede in Aprilia (Latina), costituita con atto in data 14 aprile 1951, per notaio dott. Novello Domenicantonio,

56) Società cooperativa agricola « Libertas et labor », con sede in Aprilia (Latina), costituita con atto in data 7 ottobre 1953, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

57) Società cooperativa edilizia « La Rinascita », con sede in Aprilia (Latina), costituita con atto in data 18 aprile 1951, per notaio dott Giuseppe Alteri,

58) Società cooperativa agricola « Trinacria », con sede in Aprilia (Latina), costituita con atto in data 15 gennaio 1950, per notaio dott. Guido Schillaci;

59) Società cooperativa di lavoro « La Combattenti e reduci », con sede in Terracina Borgo Hermada (Latina), costituita con atto in data 21 maggio 1950, per notaio dott Mario Giuseppe Corbò,

60) Società cooperativa agricola « La Florida di Grotta di Nottola, con sede in Cisterna (Latina), costituita con atto in data 2 marzo 1952, per notaio dott Giuseppe Altieri;

61) Società cooperativa edilizia « Risveglio agricolo », con sede in Cisterna (Latina), costituita con atto in data 13 marzo 1949, per notaio dott. Mario Giuseppe Carbò,

62) Società cooperativa edilizia « Astro », fra impiegati e pensionati dello Stato, con sede in Latina, costituita con atto in data 3 gennaio 1953, per notaio dott Giovanni Tosti Croce,

63) Società cooperativa agricola « Casal Traiano », con sede in Latina, costituita con atto in data 7 aprile 1950, per notaio dott. Giuseppe Altieri,

64) Società cooperativa edilizia « Casa mia », con sede in Latina, costituita con atto in data 7 marzo 1950, per notaio dott. Giuseppe Altieri;

65) Società cooperativa edilizia « Esattoriali imposte dirette », con sede in Latina, costituita con atto in data 3 febbraio 1950, per notaio dott. Giovanni Tosti-Croce;

66) Società cooperativa edilizia « La San Marco », con sede in Latina, costituita con atto in data 14 giugno 1948, per notaio dott. Mario Giuseppe Corbo;

67) Società cooperativa di lavoro « Norma nuova », con sede in Latina, costituita con atto in data 24 febbraio 1950, per notaio dott. Giuseppe Altieri;

68) Società cooperativa mista « Nuovo progresso », con sede in Latina (Borgo Grappa), costituita con atto in data 5 luglio 1946, per notaio dott. Giuseppe Altieri;

69) Società cooperativa di lavoro « Italiana Grandi Spettacoli Arte Lirica - S.I G S A L », con sede in Latina, costituita con atto in data 8 settembre 1951, per notaio dott. Mario Giuseppe Corbo,

70) Società cooperativa agricola « Olearia maentina », con sede in Maenza (Latina), costituita con atto in data 30 luglio 1954, per notaio dott Bruno Checchi;

71) Società cooperativa agricola « Fratellanza agricola Pontinia », con sede in Pontinia (Latina), costituita con atto in data 13 dicembre 1945, per notaio dott. Giuseppe Altieri,

72) Società cooperativa di lavoro « A C.L I. - Terrazzieri ed edili di Sabaudia », con sede in Sabaudia (Latina), costituita con atto in data 13 ottobre 1950, per notaio dott Giuseppe Altieri;

73) Società cooperativa agricola « Edilizia Gelasio Gaetani di Sermoneta », con sede in Sermoneta (Latina), costituita con atto in data 21 ottobre 1949, per notaio dott. Giuseppe Altieri,

74) Società cooperativa edilizia « Edile Sulmo », con sede in Sermoneta (Latina), costituita con atto in data 27 dicembre 1949, per notaio dott Giuseppe Altieri,

75) Società cooperativa edilizia « Di Costruzione di alloggi fra impiegati delle ferrovie del Sud Est - C I S E », con sede in Lecce, costituita con atto in data 22 marzo 1948, per notaio dott Luciano Vernardini,

76) Società cooperativa di lavoro « Lavoratori combattenti e reduci », con sede in Forte dei Marmi (Lucca), costituita con atto in data 20 dicembre 1945, per notaio dott. Giacomo Guidugli,

77) Società cooperativa di lavoro « Gallicanese lavoratori CA SCA. », con sede in Gallicano (Lucca), costituita con atto in data 19 settembre 1945, per notaio dott Bertoni Amanzio,

78) Società cooperativa agricola « Passioncella », con sede in Poggio Rusco (Mantova), costituita con atto in data 26 maggio 1947, per notaio dott Valter Travaini;

79) Società cooperativa agricola « Caseificio cooperativo Sabbioncello », con sede in comune di Quistello (Mantova), costituita con atto in data 7 luglio 1946, per notaio dott. Arcangelo Pradella.

80) Società cooperativa agricola « Vittoria », con sede in Portiolo di San Benedetto Po (Mantova), costituita con atto in data 24 giugno 1952, per notaio dott Vincenza Maienza,

81) Società cooperativa edilizia « Edilizia Impiegati - C E I », con sede in Matera, costituita con atto in data 24 settembre 1954, per notaio dott. Ettore Pomarico;

82) Società cooperativa edilizia « Costruzione di alloggi ai dipendenti dell'Istituto ospedali di Modena », con sede in Modena, costituita con atto in data 3 dicembre 1948, per notaio dott Paolo Coppini,

83) Società cooperativa di consumo « Borgo Venezia », con sede in Sassuolo (Modena), costituita con atto in data 22 aprile 1946, per notaio dott Michele Araldi,

84) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti Vignola - S C A V », con sede in Vignola (Modena), costituita con atto in data 7 ottobre 1945, per notaio dott. Alberto Alberti;

85) Società cooperativa edilizia « Fra impiegati statali e dipendenti comunali di ruolo », con sede in Gabicce a Mare (Pesaro), costituita con atto in data 14 settembre 1948, per notaio dott. Bruno Checchi;

86) Società cooperativa edilizia « Edilizia reduci », con sede in Monteporzio (Pesaro), costituita con atto in data 13 marzo 1946, per notaio dott. Pietro Fanelli,

87) Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Orciano (Pesaro), costituita con atto in data 11 marzo 1945, per notaio dott Pio Cartacci;

88) Società cooperativa agricola « Lavoratori cristiani » con sede in Orciano (Pesaro), costituita con atto in data 20 aprile 1955, per notaio dott Alberto Gattini,

89) Società cooperativa di lavoro « Cooperativa del ciclo », con sede in Pesaro, costituita con atto in data 7 novembre 1945, per notaio dott. Nereo Tintori;

90) Società cooperativa di produzione e lavoro « Sarto tessile », con sede in Pesaro, costituita con atto in data 29 settembre 1945, per notaio dott Nereo Tintori,

91) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Ministero grazia e giustizia », con sede in Urbino (Pesaro), costituita con atto in data 19 marzo 1950, per notaio dott Domenico Fucili,

92) Società cooperativa edilizia « Lavori tra mutilati e invalidi di guerra di Piacenza - S C.O L.M I P. », con sede in Piacenza, costituita con atto in data 21 settembre 1946, per notaio dott Astrua Pio;

93) Società cooperativa di lavoro « Tecnici riuniti edilmeccanici », con sede in Piacenza, costituita con atto in data 26 settembre 1954, per notaio dott. Astrua Pio;

94) Società cooperativa di lavoro « Aurora », con sede in Orentano frazione del comune di Castelfranco (Pisa), costituita con atto in data 28 maggio 1955, per notaio dott Giulio Cristiani,

95) Società cooperativa di consumo « Dipendenti provincia », con sede in Pisa, costituita con atto in data 20 aprile 1945, per notaio dott. Guglielmo Gambini;

96) Società cooperativa di consumo « Lavoratori », con sede in Turania (Rieti), costituita con atto in data 10 novembre 1944, per notaio dott. Fernando Mamuccari;

97) Società cooperativa edilizia « Amphora », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 giugno 1952, per notaio dott Francesco Cavallaro,

98) Società cooperativa di lavoro « Ausonia » con sede in Roma, costituita con atto in data 25 maggio 1946, per notaio dott Vincenzo Colapietro,

99) Società cooperativa di trasporto « Autonoleggi da rimessa Enrico Dugoni », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 novembre 1945, per notaio dott Mario Formica,

100) Società cooperativa di lavoro « Berenice », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° ottobre 1946, per notaio dott Renato Fazio;

101) Società cooperativa di lavoro « Edile costruzioni industriali civili - C.E.C.I.C », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 gennaio 1946, per notaio dott Igino Clementi,

102) Società cooperativa edilizia « Cecilia », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 ottobre 1952, per notaio dott Marco Panvini;

103) Società cooperativa di lavoro « Costruzioni edili stradali idrauliche - C E S I » con sede in Roma, costituita con atto in data 19 dicembre 1945, per notaio dott. Luigi Buzi,

104) Società cooperativa edilizia « Costruzioni edili stradali idrauliche bonifiche agrarie - C E S.I B A », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 novembre 1946, per notaio dottor Francesco Ruggiero

105) Società cooperativa di lavoro « C E S T.R E S - Costruzioni edili stradali trasporti recupero relitti e sminamento tra reduci e partigiani », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 novembre 1946, per notaio dott Carlo Terracina

106) Società cooperativa di trasporto « C E T. - Fra reduci della prigionia di guerra », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 dicembre 1946, per notaio dott. Giovanni Grassi,

107) Società cooperativa di lavoro « C.E T.R A - Europea tecnici registri attori », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 marzo 1949, per notaio dott. Alberto Misurale;

108) Società cooperativa di lavoro « CO LA PRO CO », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 dicembre 1944 per notaio dott Angelo Angotti;

109) Società cooperativa agricola « Colle Siserno », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 febbraio 1945, per notaio dott. Guido Schillaci;

110) Società cooperativa edilizia « Colli di Roma », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 febbraio 1947, per notaio dott. Antonio Andreozzi;

111) Società cooperativa di lavoro « Colombo fra marittimi e pescatori », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 febbraio 1946, per notaio dott. Mario Formica;

112) Società cooperativa di lavoro « Col senno e con la mano », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 luglio 1946, per notaio dott. Vincenzo Pompili;

113) Società cooperativa di consumo « Tra comunisti ed aderenti al movimento comunista italiano, aderente alla sezione del movimento comunista d'Italia quartiere Metronio di Roma », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 settembre 1944, per notaio dott Nicola D'Aprile;

114) Società cooperativa di consumo « Tra comunisti ed aderenti al movimento comunista italiano - Sezione di borgata Vermicino (Roma) », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 settembre 1944, per notaio dott. Nicola D'Aprile,

115) Società cooperativa di consumo « Comunista libertaria », con sede in Roma, costituita in data 10 ottobre 1944, per notaio dott. Giovanni Grassi;

116) Società cooperativa di consumo fra dipendenti della Direzione centrale dell'I N.G I C. (Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo) « Concordia », con sede in Roma, costituita con atto in data 11 dicembre 1944, per notaio dott Angelo Angotti,

117) Società cooperativa mista « Consorzio del Broadgasting d'Italia », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 maggio 1946, per notaio dott. Guido Schillaci;

118) Società cooperativa di lavoro « Consorzio operai ricostruzione danni di guerra Leonardo », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 marzo 1944, per notaio dott. Claudio Pierantoni;

119) Società cooperativa di lavoro « Consorzio romano fra cooperative di produzione e lavoro », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 agosto 1946, per notaio dott Lanciotti Giuseppe;

120) Società cooperativa di lavoro « Consorzio romano fra le cooperative di consumo », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 agosto 1944, per notaio dott. Adolfo Bavai;

121) Società cooperativa di trasporto « Consorzio trasporti pubblici », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 novembre 1945, per notaio dott Tito Staderini;

122) Società cooperativa edilizia « Convivenza », con sede in Roma, costituita con atto in data 17 novembre 1952, per notaio dott Domenico Sciamanda,

123) Società cooperativa edilizia « Produttori agricoli meridionali C O P A M », con sede in Roma, costituita con atto in data 8 dicembre 1944, per notaio dott Angelo Angotti;

124) Società cooperativa di lavoro « Reduci libertà e lavoro - C O R E L L », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 ottobre 1944, per notaio dott Giorgio Albertazzi;

125) Società cooperativa di lavoro « Lavoro opere ricostruzioni edilizie stradali » con sede in Roma, costituita con atto in data 8 marzo 1945, per notaio dott. Michele Tuccari;

126) Società cooperativa edilizia « Corfinas », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 marzo 1952, per notaio dott Domenico Sciamanda,

127) Società cooperativa di trasporto « Ricostruzione meccaniche e autotrasporti - CO R.MA. », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 ottobre 1946, per notaio dott. Emanuele Dragonetti,

128) Società cooperativa di consumo « Corviale », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 aprile 1945, per notaio dott Mario Formica,

129) Società cooperativa di lavoro « Romana appalti edilizia e stradale - C R A L S », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 giugno 1946, per notaio dott Antonio Pastore,

130) Società cooperativa di lavoro « Ricostruzione edilizia agricola - C R E A », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 agosto 1944, per notaio dott. Varcasia Nicola;

131) Società cooperativa di lavoro « Costruzione edile italiana - C R E I », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 agosto 1944, per notaio dott Francesco Antonelli;

132) Società cooperativa edilizia « Decumana », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 maggio 1952, per notaio dott Fulgenzio Panzironi;

133) Società cooperativa di consumo « Delle Vittorie », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 novembre 1949, per notaio dott Diego Gandolfo;

134) Società cooperativa edilizia « Del Pioppo », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 gennaio 1954, per notaio dott Andrea Giuliani;

135) Società cooperativa edilizia « Delta Lambda (già Apta Domus) », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 gennaio 1955, per notaio dott Floriani Serafino;

136) Società cooperativa edilizia « Desiderata domus », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 dicembre 1948, per notaio dott Giuseppe Intersimone;

137) Società cooperativa edilizia « Desio », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 ottobre 1952, per notaio dott Giuseppe Intersimone;

138) Società cooperativa edilizia « 10 Aprile », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 aprile 1954, per notaio dott Angelo Angotti,

139) Società cooperativa di consumo « Tra i dipendenti della Federazione consorzi agrari », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 ottobre 1943, per notaio dott. Giovanni Zanghi;

140) Società cooperativa edilizia « DI PI MA fra Dipendenti e collaboratori dell'Ufficio tecnico per la divulgazione del Piano Marshal e dell'Ufficio stampa per l'Italia dell'O E C.E. », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 aprile 1950, per notaio dott. Carlo Maggiore·

141) Società cooperativa edilizia « Dolce casa », con sede in Roma, costituita con atto in data 25 giugno 1948, per notaio dott. Daniele Migliori;

142) Società cooperativa edilizia « Damicella », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 maggio 1954, per notaio dott Emanuele Dragonetti;

143) Società cooperativa edilizia « Operaia urbinate », con sede in Urbino (Pesaro), costituita con atto in data 20 dicembre 1949, per notaio dott Domenico Fucili;

144) Società cooperativa edilizia « Domus Apta », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 giugno 1949, per notaio dott Vincenzo Butera;

145) Società cooperativa edilizia « Domus artistica », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 agosto 1943, per notaio dott. Achille Sabelli;

146) Società cooperativa di trasporto « E A T A C. - Ente Autonomo Trasporti ed Approvvigionamenti Cooperative », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 marzo 1945, per notaio dott. Michele Barone;

147) Società cooperativa « Edilizia appalti manutenzione edilnova », con sede in Roma, costituita con atto in data 31 marzo 1946, per notaio dott. Bernardo Chinni;

148) Società cooperativa di produzione e lavoro « Editrice tipografica », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 gennaio 1945, per notaio dott Angelo Angotti,

149) Società cooperativa edilizia « Equites Pacis », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 luglio 1948, per notaio dott Fulgenzio Panzironi,

150) Società cooperativa di lavoro « Edilmarmo », con sede in Roma, costituita con atto in data 22 agosto 1946, per notaio dott Daniele Migliori,

151) Società cooperativa di lavoro « Escavatori brecciame », con sede in Roma, costituita con atto in data 11 ottobre 1944, per notaio dott Gestio Imperi,

152) Società cooperativa di produzione e lavoro « Esquilino », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 aprile 1946, per notaio dott Mario Mussolin,

153) Societa cooperativa di consumo « Famiglia ospitaliera - Del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 novembre 1944, per notaio dott Alfredo Gardelli,

154) Società cooperativa edilizia « Fede e lavoro », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 giugno 1948, per notaio dott Vincenzo Pompili,

155) Società cooperativa agricola « Federazione laziale tra le cooperative agricole », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 dicembre 1944, per notaio dott Giuseppe Intersimone;

156) Società cooperativa edilizia « Fedicola Romana », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 ottobre 1953, per notaio dott. Emanuele Dragonetti,

157) Società cooperativa edilizia « Felicitas », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 maggio 1949, per notaio dott. Olinto De Vita,

158) Società cooperativa edilizia « Femminile pace », (già Femminile atomica), con sede in Roma, costituita con atto in data 3 marzo 1955, per notaio dott Vladimiro Capasso,

159) Società cooperativa edilizia « Ferro di cavallo », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 febbraio 1955, per notaio dott. Giuseppe Saturnini,

160) Società cooperativa edilizia « Fiore del deserto », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 febbraio 1955, per notaio dott Michele Tuccari,

161) Società cooperativa edilizia « La Forza », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 dicembre 1953, per notaio dott Michele Tuccari,

162) Società cooperativa edilizia laziale « Risorgimento », con sede in Roma, costituita con atto in data 11 agosto 1944 per notaio dott Vincenzo Trapanese;

163) Società cooperativa di consumo « La Penisola », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 dicembre 1945, per notaio dott Aurelio Cinque,

164) Societa cooperativa edilizia « Montecchio », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 febbraio 1946, per notaio dott Arcuri Ignazio;

165) Società cooperativa edilizia « Pace amore e casa nostra », (già Domus et labor), con sede in Roma, costituita con atto in data 10 maggio 1954, per notaio dott. Mario Mussolin,

166) Società cooperativa di consumo « Tra gli inquilini di Federici Elia - S O C C I F E », con sede in Roma costituita con atto in data 8 gennaio 1945, per notaio dott Giovanni Marini,

167) Società cooperativa di trasporto « Reduci autotrasporti - C R E A », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 settembre 1946, per notaio dott Antonio Pastore,

168) Società cooperativa di lavoro « Terra e lavoro », con sede in Paestum (Salerno), costituita con atto in data 19 marzo 1951, per notaio dott Antonio Carrozza,

169) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Rinascente », con sede in Capaccio (Salerno), costituita con atto in data 2 febbraio 1951 per notaio dott Manlio De Maria,

170) Società cooperativa di pesca « Assistenza Sant Antonio », con sede in Castelsardo (Sassari), costituita con atto in data 29 aprile 1952, per notaio dott Lorenzo Chioppe

171) Societa cooperativa di pesca « Piga Antonino », con sede in Tergu (Sassari), costituita con atto in data 3 agosto 1947, per notaio dott Stefano Andrea Corso,

172) Società cooperativa mista « Agenzia marittima tra reduci », con sede in Savona, costituita con atto in data 14 giugno 1946.

173) Società cooperativa di lavoro « AR MAR », con sede in Savona, costituita con atto in data 9 aprile 1949, per notaio dott. Pietro Pendola;

174) Società cooperativa di lavoro « Partigiana reduci e operai specializzati - Edilmare », con sede in Savona, costituita con atto in data 6 febbraio 1947, per notaio dott. Pietro Pendola,

175) Società cooperativa di lavoro « Tra Lavoratori edili affini fra ex combattenti », con sede in Savona, costituita con atto in data 10 maggio 1947, per notaio dott Mario Bordone;

176) Società cooperativa edilizia « La Seicento », con sede in Montepulciano (Siena), costituita con atto in data 20 marzo 1955, per notaio dott Gaetano Russo;

177) Società cooperativa edilizia « Poggiobonizio », con sede in Poggibonsi (Siena), costituita con atto in data 19 dicembre 1954 per notaio dott Antonio Miraldi;

178) Società cooperativa di lavoro « La Ricostruzione », con sede in Garrufo di Sant'Omero (Teramo), costituita con atto in data 2 marzo 1947, per notaio dott Guidobaldi Ignazio,

179) Società cooperativa di trasporto « Scola Tarcisio », con sede in Crocetta del Montello (Treviso), costituita con atto in data 10 settembre 1945, per notaio dott Francesco Castagna;

180) Società cooperativa agricola « Agricola di Miane », con sede in Miane (Treviso), costituita con atto in data 31 gennaio 1955, per notaio dott Giovanni Banchieri;

181) Società cooperativa « Operaia di produzione e lavoro », con sede in Montebelluna (Treviso), costituita con atto in data 4 maggio 1946, per notaio dott. Francesco Castagna,

182) Società cooperativa di consumo « Friula », con sede in Susegana Stazione (Treviso), costituita con atto in data 22 febbraio 1947, per notaio dott Luigi Chiarelli;

183) Società cooperativa di lavoro « Fra reduci di guerra partigiani ed ex combattenti », con sede in Valdobbiadene (Treviso), costituita con atto in data 12 giugno 1946, per notaio dott Lodovico Banchieri;

184) Società cooperativa di lavoro « Acquisti e scambi », con sede in Udine, costituita con atto in data 25 febbraio 1954, per notaio dott Zaina Giacomo;

185) Società cooperativa agricola « Valvecchia », con sede in Caorle (Venezia), costituita con atto in data 24 maggio 1954, per notaio dott Gianfranco Saccardo;

186) Società cooperativa di lavoro « Cordai artigiani », con sede in Chioggia (Venezia), costituita con atto in data 20 ottobre 1946, per notaio dott. Giuseppe Colombis;

187) Società cooperativa di consumo « Garibaldi », con sede in Chioggia (Venezia), costituita con atto in data 7 ottobre 1946, per notaio dott. Giuseppe Colombis;

188) Società cooperativa di lavoro muratori ed affini « La Clodiense », con sede in Chioggia (Venezia), costituita con atto in data 29 novembre 1946, per notaio dott. Giuseppe Colombis;

189) Società cooperativa agricola « Basso Piave », con sede in Eraclea (Venezia), costituita con atto in data 23 dicembre 1954, per notaio dott Carlo De Franceschi,

190) Societa cooperativa di lavoro « Italiana cinematografica appalti e produzione », con sede in Venezia, costituita con atto in data 28 giugno 1949, per notaio dott Catullo Truffi,

191) Societa cooperativa di lavoro « Istituto di polizia privata e vigilanza la Veneziana », con sede in Venezia, costituita con atto in data 14 maggio 1947, per notaio dott. Carlo D'Agnolo Vallano;

192) Società cooperativa di consumo « Rinascita », con sede in Acquapendente (Viterbo), costituita con atto in data 22 novembre 1944, per notaio dott Teodoro Orzi;

193) Società cooperativa mista « Tra reduci e combattenti », con sede in Capodimonte (Viterbo), costituita con atto in data 16 marzo 1947, per notaio dott. Nazzareno Dobici;

194) Societa cooperativa edilizia « Italia », con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita con atto in data 1° marzo 1946, per notaio dott Francesco Fenoaltea;

195) Società cooperativa di consumo « Carlo Rosselli », con sede in Monte Romano (Viterbo), costituita con atto in data 6 maggio 1945, per notaio dott Sconocchia Orazio;

196) Società cooperativa agricola « Fratellanza Sant'Antonio », con sede in Soriano nel Cimino (Viterbo), costituita con atto in data 16 dicembre 1945, per notaio dott. Aurelio Tarquini,

197) Società cooperativa agricola « La Progressista », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita con atto in data 28 dicembre 1950, per notaio dott Sconocchia Orazio;

198) Società cooperativa edilizia « Azzurra », tra dipendenti dello Stato, con sede in Viterbo, costituita con atto in data 1° febbraio 1955, per notaio dott. Riccardo Vannini,

199) Società cooperativa agricola « San Giorgio Martire », con sede in Pozzomaggiore (Sassari), costituita con atto in data 17 febbraio 1949, per notaio dott Arnaldo Manca.

(1349)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Santeramo (Bari), di complessivi ettari 63 27 49, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2620 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta ACCOLTI-GIL Pia Porzia di Vito Luigi e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 1 379 048 (lire unmilionetrecentosettantanovemilaquarantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo arrotondato di L. 1 315 000, già liquidato con decreto Presidenziale 23 marzo 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 23 giugno 1954).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1624)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, n. 4418/2322, registrato alla Corte dei conti in data 10 marzo 1958 (registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 249) è stato determinato in L. 44 412 (lire quarantaquattromilaquattrocentododici) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 31 agosto 1957, n. 3385/1289, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 300 del 5 dicembre 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Castellaneta e Palagianello (Taranto) in forza del decreto Presidenziale 14 giugno 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 13 agosto 1957), al nome della ditta OSTUNI Adriano fu Saverio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 40 000 (lire quarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1627)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi dell'11 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can	644,75	643,25	643,50	643,50	643,40	643,75	643,50	644 —	644,87	643,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,805	145,75	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr D	90,22	90,22	90,23	90,23	90,20	90,24	90,23	90,25	90,23	90,22
Kr N	87,25	87,24	87,26	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,28
Kr Sv	120,24	120,24	120,26	120,275	120,15	120,23	120,24	120,25	120,24	120,30
Fol	164,32	164,38	164,45	164,455	164,35	164,38	164,44	164,30	164,39	164,35
Fr B	12,49	12,49	12,495	12,49375	12,485	12,50	12,49375	12,50	12,49	12,49
Fr Fr	147,73	147,70	147,685	147,69	147,75	147,74	147,70	147,70	147,75	147,70
Fr Sv acc	142,50	142,50	142,50	142,4925	142,50	142,50	142,495	142,50	142,50	142,50
Lst	1745,91	1745,70	1745,875	1745,85	1745,625	1745,75	1745,875	1747,50	1745,70	1745,75
Dm occ	148,66	148,69	148,685	148,69	148,62	148,65	148,685	148,65	148,67	148,70
Scell Aust.	24,02	24,01	24,02	24,0125	24 —	24,02	24,0125	24 —	24,01	24,01

Media dei titoli dell'11 aprile 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,825
Id 3,50 % 1902	60 —
Id 5 % 1935	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	84,30
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75,325
Id 5 % (Ricostruzione)	90,225
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,85
Id 5 % 1936	97,425
Id 5 % (Città di Trieste)	84,85
Id 5 % (Beni Esteri)	83,65

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,325
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	99 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,775
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,675
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,925
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	95,20
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	95,20
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	95,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1958

Dollaro USA	624,80
Dollaro canadese	643,50
Franco svizzero	145,805
Corona danese	90,23
Corona norvegese	87,25
Corona svedese	120,257
Fiorino olandese	164,447

1 Franco belga	12,494
100 Franchi francesi	147,695
1 Franco svizzero acc	142,494
1 Lira sterlina	1745,862
1 Marco germanico	148,687
1 Scellino austriaco	24,012

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª pubblicazione) Elenco n 11.

Si dichiara che le seguenti rendite per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	392637	507,50	Uglioni Marianna fu Giuseppe, moglie di Cura-Cura Giuseppe, dom. a Ghemme (Novara), con usufrutto vitalizio a Zanola *Isabella* fu Pietro vedova di Uglioni Giuseppe	Uglioni Marianna fu Giuseppe, moglie di Cura-Cura Giuseppe, dom. a Ghemme (Novara), con usufrutto vitalizio a Zanola *Maria Elisabetta* fu Pietro vedova di Uglioni Giuseppe
Id.	392638	507,50	Uglioni Rosa fu Giuseppe, moglie di Arlunno Giuseppe, dom a Ghemme (Novara), con usufrutto come sopra	Uglioni Rosa fu Giuseppe, moglie di Arlunno Giuseppe, dom. a Ghemme (Novara), con usufrutto come sopra.
P. Ric. 5 % Serie 8ª	8015	3.500 —	Scuderi *Nunzietta* fu Luigi, moglie di Licciardello Francesco di Emanuele, dom in Catania Vincolato per dote	Scuderi *Nunzia* fu Luigi ecc come contro
P. R. 3,50 % (1934)	402751	612,50	Figli nascituri di Cittadini *Pier Adolfo* chiamato Pieruccio fu Arturo, dom in Como e l'usufrutto vitalizio della presente rendita che, in mancanza di prole da Cittadini *Pier Adolfo* detto Pieruccio sarà devoluta in parti eguali a Capizzi Arturo e Maria Clotilde di Manlio, minori sotto la patria potestà del padre, dom in Canicattì (Girgenti), spetta ad Aliverti Angela fu Adolfo vedova di Cittadini Arturo, dom. in Como	Figli nascituri di Cittadini *Adolfo Piero* chiamato Pieruccio fu Arturo, dom. in Como e l'usufrutto vitalizio della presente rendita che, in mancanza di prole da Cittadini *Adolfo Piero* detto Pieruccio sarà devoluta in parti eguali, ecc. come contro
Id.	402753	612,50	Figli nascituri di Cittadini *Pier Adolfo* chiamato Pieruccio fu Arturo, dom in Como e l'usufrutto vitalizio della presente rendita che, in mancanza di prole da Cittadini *Pier Adolfo* detto Pieruccio sarà devoluta in parti eguali a Capizzi Arturo e Maria Clotilde di Manlio, minori sotto la patria potestà del padre, dom in Canicattì (Girgenti), spetta fino al 7 marzo 1941 ad Aliverti Angela fu Adolfo, vedova di Cittadini Arturo, dom in Como	Figli nascituri di Cittadini *Adolfo Piero* chiamato Pieruccio fu Arturo, dom in Como e l'usufrutto vitalizio della presente rendita che, in mancanza di prole da Cittadini *Adolfo Piero* detto Pieruccio sarà devoluta in parti eguali ecc come contro
Id.	422605	175 —	*D'Azzo* Maria Filippa di Antonio moglie di Mortillaro Gaspare, dom in Villafranca Sicula (Agrigento), vincolato per dote	*Izzo* Maria Filippa di Antonio, ecc come contro
Cons. 3,50 % (1906)	404459	6.870,50	Mazzonis di Pralafera Stefania di Ettore moglie di *Boggiano* Luigi di Nicolò, dom in Roma	Mazzonis di Pralafera Stefania di Ettore, moglie di *Boggiano-Pico* Luigi di Nicolò, dom. in Roma.
P. R. 3,50 % (1934)	205336	700 —	Piraino *Camilla* fu Enrico, moglie di Mirabile Alfredo, con usufrutto a Di Maria Alleri Tommaso fu Casimiro	Piraino *Maria Camilla* fu Enrico, ecc come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	533877	1.732,50	Primogenito maschio da Edvige Zucchi di *Ruggero*, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Lodi (Milano), con usufrutto vitalizio a Zucchi Edvige di *Ruggero*, minore ed al di lei padre Zucchi Pietro di Michele, congiuntamente	Primogenito maschio di Edvige Zucchi di *Pietro*, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Lodi (Milano), con usufrutto vitalizio a Zucchi Edvige di *Pietro*, minore ed al di lei padre Zucchi Pietro di Michele, congiuntamente.
Rendita 5 % (1935)	58735	18.685 —	Municipio di Faenza (Ravenna), con usufrutto vitalizio a Orioli Rita, Anna, *Caterina* fu Francesco e Grifoni *Sperandio* fu Gioacchino	Municipio di Faenza (Ravenna), con usufrutto vitalizio a Orioli Rita, Anna, *Catterina* fu Francesco e Grifoni *Aldo* fu Gioacchino.
Id.	119503	2.565 —	Comune di Faenza (Ravenna), con usufrutto vitalizio a favore di Orioli *Caterina* vedova di Grifoni *Sperandio.*	Comune di Faenza (Ravenna), con usufrutto vitalizio a favore di Orioli *Catterina* vedova di Grifoni *Aldo.*

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	731954	717,50	Morelli *Saverio* di Alfonso, dom. a Catanzaro	Morelli *Francesco Saverio* di Alfonso, dom a Catanzaro
Id.	732334	105 —	Come sopra	Come sopra
Id.	739980	217 —	Come sopra	Come sopra
Id.	746299	329 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	772147	210 —	Come sopra	Come sopra
Id.	486965	581 —	Silipo Francesca di Raffaele, minore sotto la curatela del marito Morelli *Saverio Francesco* di Alfonso, dom. a Catanzaro Vincolato per dote	Silipo Francesca di Raffaele minore sotto la curatela del marito Morelli *Francesco Saverio* di Alfonso, dom a Catanzaro Vincolato per dote
P. R. 3,50 % (1934)	2181	157,50	Morelli *Saverio* di Alfonso, dom a Catanzaro	Morelli *Francesco Saverio* di Alfonso, dom. a Catanzaro.
Id.	2362	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	14451	87,50	Come sopra	Come sopra.
P. Ric. R. 5 %	17066	6.600 —	Ansaldi *Cristina* fu Gio Battista, minore sotto la patria potestà della madre *Philibert Leonia* vedova Ansaldi, dom in Torre Mondovì (Cuneo).	Ansaldi *Cristiana* fu Gio Battista, minore sotto la patria potestà della madre *Philiberte Leonie* vedova Ansaldi, dom. in Torre Mondovì (Cuneo).
P R. 3,50 % (1934)	222348	724,50	Armao *Vincenzina* di Calogero, moglie di Trucchi Benedetto Luigi, dom in Genova Vincolato per dote	Armao *Geronima Vincenza* di Calogero, ecc. come contro
Id.	303508	213,50	Armao *Vincenzina* fu Calogero, moglie di Benedetto Luigi Trucchi di Prospero, dom a Genova Vincolato per dote	Armao *Geronima Vincenza* fu Calogero, ecc. come contro.
Rendita 5 % (1935)	3551	1.045 —	*Belisario* Marcello ed Annita fu Pio, minori sotto la patria potestà della madre *Daniele* Olimpia fu Vincenzo vedova *Belisario*, dom a Roma	*Bellisari* Marcello ed Annita fu Pio, minori sotto la patria potestà della madre *Danieli* Olimpia fu Vincenzo vedova *Bellisari*, dom a Roma.
B. T. N. 4 % (1951)	3805	40 —	Bellandi Adina fu *Adone*, minore sotto la patria potestà della madre Pascucci Altavilla fu Giovanni vedova Bellandi, dom a Roma	Bellandi Adina fu *Adonne*, ecc come contro
Id.	100	80 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	140	400 —	Come sopra	Come sopra
Id.	135	20 —	Come sopra	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	6915	7.500 —	Lavaggi *Matteuccia* fu Gabriele moglie di Schermi Giuseppe Vincolato per dote	Lavaggi *Mattea* fu Gabriele, ecc come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	275866	189 —	Centola Umberto fu Giuseppe, dom a Bari, con usufrutto a Pizzicara *Rosina* fu Nicola vedova Centola Francesco, dom. in S Arcangelo (Potenza)	Come contro, con usufrutto a Pizzicara *Maria Rosa* fu Nicola ved. Centola Francesco, dom a S Arcangelo (Potenza).
Id	357025	199,50	Centola Umberto Vincenzo fu Giuseppe domiciliato a S Arcangelo (Potenza), con usufrutto come sopra	Centola Umberto Vincenzo fu Giuseppe, domiciliato a S Arcangelo (Potenza), con usufrutto come sopra.
Id.	389125	252 —	Come sopra intestazione e usufrutto	Come sopra intestazione e usufrutto.
Rendita 5 % (1936)	5796	640 —	Come sopra intestazione e usufrutto	Come sopra intestazione e usufrutto.
B. T. N. 5 % (1949) Serie A	4781	250 —	Borio Lorenzo Enrico fu Pietro interdetto, sotto la tutela di Pessati Lorenzo fu Clemente, dom ad Ivrea, con usufrutto a Grossi *Ermellina* detta *Caterina* fu Ettore vedova di Ferrero Ignazio e di Borio Pietro dom ad Ivrea	Come contro, con usufrutto a Grossi *Catterina* fu Ettore vedova di Ferrero Ignazio e di Borio Pietro, dom ad Ivrea (*Aosta*).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	523247	1.312,50	*Perone* Felice fu Giuseppe, dom in S Pietro Mosezzo (Novara), con usufrutto vitalizio a *Perone Luigina* fu Giuseppe, domiciliata a Novara	*Peroni* Felice fu Giuseppe, dom in S Pietro Mosezzo (Novara), con usufrutto a *Peroni Luigia* fu Giuseppe, dom a Novara.
Id.	523248	1.312,50	*Perone* Alessandro fu Giuseppe, dom in S Pietro Mosezzo (Novara), con usufrutto vitalizio come sopra	*Peroni* Alessandro fu Giuseppe, dom in S. Pietro Mosezzo (Novara), con usufrutto vitalizio come sopra
Id.	523249	175 —	Ugazio Francesco di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Novara, con usufrutto vitalizio come sopra	Ugazio Francesco di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Novara, con usufrutto vitalizio come sopra
Id.	523250	175 —	*Perone* Margherita fu Giuseppe, moglie di Rossi Pietro, dom in Novara, con usufrutto vitalizio come sopra	*Peroni* Margherita fu Giuseppe, moglie di Rossi Pietro, dom. in Novara, con usufrutto vitalizio come sopra
Id.	523251	175 —	*Perone* Giovannina fu Giuseppe, moglie di Boglio Giacomo, dom a Trecate (Novara), con usufrutto vitalizio a *Perone Luigina* fu Giuseppe, dom a Novara	*Peroni* Giovannina fu Giuseppe, moglie di Boglio Giacomo, dom a Trecate (Novara), con usufrutto vitalizio a *Peroni Luigia* fu Giuseppe, dom a Novara
Id.	523252	175 —	*Perone Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Ughetti Antonio, dom a Novara, con usufrutto vitalizio come sopra	*Peroni Maria Antonia* fu Giuseppe, moglie di Ughetti Antonio, dom a Novara, con usufrutto vitalizio come sopra

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta

Roma, addì 8 marzo 1958

(1308)

Il direttore generale SCIPIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso

Si rende noto a chiunque abbia interesse che, a cura del Ministero dell'interno è stato pubblicato il ruolo di anzianità degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, situazione al 1° gennaio 1958

(1743)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Maracich Pietro,

Visto il regio decreto legge 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Visto l'art 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto,

Decreta

Al signor Maracich Pietro, nato a Veglia addì 31 dicembre 1903 residente a Monfalcone, via Baramonti 9, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Maracich » in « Marri ».

Con le presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Scomersich Igina, nata a Veglia il 1° settembre 1909 ed ai figli:
1) Maracich Licia, nata a Veglia il 20 luglio 1931;
2) Maracich Arrigo, nato a Veglia il 26 luglio 1933.

Gorizia, addì 11 marzo 1958

Il prefetto. NITRI

(1529)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome di matrimonio in forma italiana presentata dalla signora Sartori Giuseppina vedova Snidercig;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17,

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni

Visto l'art 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto,

Decreta

Alla signora Sartori Giuseppina, vedova Snidercig, nata a Canale d'Isonzo (ora Jugoslavia) il 20 febbraio 1904, residente a Gorizia, via Brigata Cuneo, 29, è accordata la riduzione del cognome di matrimonio in forma italiana da « Sartori Giuseppina, vedova Snidercig » in Sartori Giuseppina vedova Sartori »

Gorizia, addì 13 marzo 1958

Il prefetto NITRI

(1530)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario della prova pratica del concorso a centoventicinque posti di usciere giudiziario in prova

Con decreto Ministeriale 12 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1958 la prova pratica di scrittura sotto dettato per il concorso a centoventicinque posti di usciere giudiziario in prova, indetto con decreto Ministeriale 21 febbraio 1957, avrà luogo il giorno 14 aprile 1958, alle ore 8, presso le seguenti sedi di Corte di appello·

a) Bari, per i candidati residenti nei distretti di Corte di appello di Bari e Lecce;

b) Cagliari, per i candidati residenti nel distretto di Corte di appello di Cagliari,

c) Firenze, per i candidati residenti nei distretti di Corte di appello di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Torino, Trento, Trieste e Venezia,

d) Messina, per i candidati residenti nei distretti di Corte di appello di Catanzaro, Messina e Potenza,

e) Napoli, per i candidati residenti nel distretto di Corte di appello di Napoli;

f) Palermo, per i candidati residenti nei distretti di Corte di appello di Caltanissetta, Catania e Palermo,

g) Roma, per i candidati residenti nei distretti di Corte di appello di Ancona, L'Aquila e Roma.

(1855)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti agrari (decreto Ministeriale 5 ottobre 1957, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 71 del 22 marzo 1958), il numero di posti messi a concorso deve intendersi stabilito anzichè in dieci, come erroneamente risulta dal titolo del bando, in venti posti, come risulta dal testo del bando stesso.

(1879)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 3535/San del 27 dicembre 1957, con il quale fu indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1957,

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso,

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1957, è costituita come appresso.

Presidente:
Granato dott Italo, vice prefetto

Componenti
Susanna dott. Leonino, medico provinciale superiore;
Marconi prof Federico, primario medico dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno,
Ojetti prof Francesco, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno,
Faraglia dott Leonardo, medico condotto

Le funzioni di segretario della predetta Commissione saranno disimpegnate dal dott Salvatore Tumbiolo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura

Ascoli Piceno, addì 1º aprile 1958

Il prefetto PROSPERI

(1814)

PREFETTURA DI LATINA

Graduatoria del concorso per titoli per il conferimento della farmacia di Latina-Borgo San Michele vacante in provincia di Latina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n 1706,

Visto il proprio decreto n 22762/3ª/1ª del 16 agosto 1957, con il quale venne bandito il concorso per titoli per il conferimento della sede farmaceutica di Latina-Borgo San Michele,

Letti i verbali della Commissione giudicatrice,

Riconosciuta la regolarità degli atti,

Decreta·

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui alla narrativa premessa

1	Borgetti Carmine	punti	70,40	su 150
2	Scandellari Arrigo	»	70 —	»
3	Trovini Lorenzo	»	59 —	»
4	Patriarca Enrica	»	51,10	»
5.	Palma Maria Antonietta	»	48,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Latina, addì 21 marzo 1958

Il prefetto DI NAPOLI

(1692)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 59709/3ª San, in data 18 settembre 1957, relativo all'assegnazione delle sedi alle candidate dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1953;

Visti i successivi decreti nn 74248/3ª San. e 5960/3ª San, rispettivamente, in data 21 novembre 1957 e 6 dicembre 1958, con i quali, a seguito di rinunzie, sono stati apportati variazioni alle assegnazioni delle sedi di cui al citato decreto n 59709/3ª San del 18 settembre 1957;

Visto il telegramma col quale il sindaco di Cirò Marina comunica che la Giunta municipale ha dichiarato l'ostetrica Zupi Teresa rinunziataria al posto di ostetrica condotta del Comune predetto;

Viste le domande delle candidate risultate idonee collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Zupi Teresa,

Considerato che la candidata Faga Pasqualina, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta ostetrica di Cirò Marina richiesta dalla stessa Faga Pasqualina fra le sedi indicate nella domanda di partecipazione al concorso,

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

A modifica del decreto citato in premessa n. 5960/3ª San del 6 febbraio 1958, l'ostetrica Faga Pasqualina e dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Cirò Marina in sostituzione dell'ostetrica Zupi Teresa dichiarata rinunziataria

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Ciro Marina

Catanzaro, addì 15 marzo 1958

Il prefetto NICOSIA

(1694)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 25 maggio 1955, relativo ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1954 nei comuni di San Cataldo e Vallelunga,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 9098 del 31 marzo 1956, modificata con decreti del 7 giugno 1956, n 23645, e del 5 settembre 1957, n 23524;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni effettuate,

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi sanitari,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel su indicato concorso:

1. Gallina Antonia	punti	51,8250 su 100
2. Turco Enrica	»	49,6875 »
3. Reina Francesca	»	49,5250 »
4. Lumia Croce	»	49,4875 »
5. Anzalone Giuseppa	»	47,1500 »
6 Carruba Giovanna		43,8500 »
7 Sanfilippo Maria	»	42,3250 »
8. D'Anna Michela	»	40,0000 »
9 Fonte Grazia	»	36,9275 »

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati

Caltanissetta, addì 8 marzo 1958

Il prefetto LO MONACO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 25 maggio 1955, relativo ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1954 nei comuni di San Cataldo e Vallelunga;

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data con cui si approva la graduatoria delle candidate risultate idonee,

Viste le istanze delle candidate medesime e l'indicazione delle sedi per le quali, in ordine di preferenza, hanno concorso;

Visto gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Le sotto elencate candidate al concorso di cui in premessa sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Gallina Antonia San Cataldo (prima condotta),
2) Turco Enrica: Vallelunga (seconda condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati

Caltanissetta, addì 8 marzo 1958

Il prefetto LO MONACO

(1538)

Graduatoria del concorso riservato ad ufficiali sanitari interini

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità in data 3 giugno 1956, n. 44, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami, riservato ad ufficiali sanitari interini, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Acquaviva, Marianopoli, Niscemi, Campofranco, Butera, Gela e Serradifalco,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto prefettizio n 23604 del 7 settembre 1957,

Riconosciuta la regolarità delle operazioni effettuate,

Considerato che, dei tre candidati ammessi al concorso, solo due si sono presentati a sostenere l'esame teorico-pratico prescritto,

Visto l'art 23 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta

E approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa

1) Milano dott Piero	punti	469,50 su 600
2) Butera dott. Giuseppe	»	459,70 »

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati

Caltanissetta, addì 10 marzo 1958

Il prefetto LO MONACO

(1549)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C